DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4753 del 23/11/2020 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ACCERTAMENTI SANITARI NELL'AMBITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 88/1999 A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' GAIA SERVIZI S.R.L.

TRA

La FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA, OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.A.P. 20122, codice fiscale 04724150968, pec protocollo@pec.policlinico.mi.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo (ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33), di seguito indicata come **"Fondazione IRCCS";**

E

GAIA SERVIZI S.R.L. con sede legale in Piazza Aldo Moro n 1, 20021 Bollate (Mi) P.I. 05932530966, di seguito denominata "**Gaia Servizi**", nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Vassallo, domiciliato per la carica presso detta sede,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Gaia Servizi, si avvale della Fondazione IRCCS, tramite la SC Medicina del Lavoro, per l'effettuazione dei seguenti approfondimenti sanitari ai propri dipendenti:

- Visite di assunzione;
- Visite di assunzione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Visite di revisione;
- Visite di revisione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le prestazioni sono finalizzate alla verifica dei requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale dei lavoratori rispetto alle specifiche mansioni svolte, con particolare riferimento alle attività che possono comportare rischi per la sicurezza e l'incolumità di terzi, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

La tipologia di accertamento richiesto dovrà essere espressamente indicata da Gaia Servizi S.r.l. all'atto della prenotazione, in relazione alla mansione svolta dal dipendente e agli specifici requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Le visite mediche previste e gli accertamenti sanitari verranno effettuati di norma presso gli ambulatori della SC Medicina del Lavoro della Fondazione, siti in Milano, via Francesco Sforza 35, presso il padiglione Devoto, piano terra.

ART. 2 - Corrispettivo economico

Per l'attività prestata dalla Fondazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 1 verranno applicati i seguenti importi pro-capite:

- Visite di assunzione € 338,61;
- Visite di assunzione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope € 438,61;
- Visite di revisione € 190,01;
- Visite di revisione con determinazione sostanze stupefacenti o psicotrope € 290,01.

ART. 3 - Prestazioni e compensi aggiuntivi

La Fondazione IRCCS si impegna a effettuare tutte le prestazioni, cliniche e strumentali, non comprese nell'art. 1 della presente Convenzione, laddove necessarie e non espressamente previste, previa accettazione da parte di Gaia Servizi.

Le stesse saranno fatturate a parte sulla scorta del tariffario Fondazione in vigore al momento dell'erogazione delle prestazioni stesse.

ART. 4 - Durata e recesso

La presente convenzione ha validità a partire dalla data di sottoscrizione per la durata

di n. 24 mesi, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata R.R. o a mezzo PEC con almeno un mese di preavviso.

L'eventuale riaffidamento del servizio verrà preceduto da comunicazione scritta, da cui risulti il corrispettivo, i termini e le modalità di rinnovo concordate.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

ART. 5 - Modalità e termini di pagamento

Le prestazioni sanitarie, di cui agli artt. 1 e 3 del presente accordo, saranno fatturate mensilmente, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura

ART. 6 - Copertura assicurativa

La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile è a carico delle parti, per quanto di rispettiva competenza, nell'ambito delle corrispondenti polizze.

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali, anche particolari, e nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 Regolamento UE 679/2016).

1) ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di Convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali;
2) sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR), i dati che

rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

3) la Fondazione IRCCS si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto;
4) restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente;
5) in adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, Amag, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di Convenzione, Fondazione IRCCS, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali;
6) il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
7) il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente Convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub

responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche;

8) per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del Titolare, così come esplicitate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare e adeguare tali prescrizioni;
9) al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina;
10) le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione

di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto;

11) il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del Titolare;
12) il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare;
13) la nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla Convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa;
14) per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

ART. 8 – Piano di prevenzione della corruzione e codice etico e/o di comportamento

Le parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano al rispetto, per quanto a ciascuna applicabili, delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e/o di comportamento.

ART. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente atto il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra Fondazione IRCCS e Amag.

ART. 10 - Oneri e registrazione

La presente Convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico di Gaia Servizi, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – Foro Competente

Per eventuali controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Dr. Nicola Vincenzo Orfeo

Per **Gaia Servizi S.r.l.**

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Vassallo

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/9,3 art. 3, c.2